

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

l'**Agenzia per l'Italia Digitale**, con sede legale in Roma, Via Liszt 21 - 00144 Roma, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

e

il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre** - C.F./P.I. n. 04400441004, rappresentato dal Prof. Antonio Carratta – Direttore del Dipartimento, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, in Via Ostiense, 161 - 00154 – Roma,

nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- concorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, in tema di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- l'Università può eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, purché non vi osti lo svolgimento della funzione scientifica e didattica;
- Roma Tre è una Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e 240/2010 è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, il prof. Antonio Carratta, in qualità del titolo giuridico che gli conferisce la sua nomina, ha potere di

rappresentanza nei confronti di terzi e stipula convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, didattica e attività culturali nei limiti delle competenze assegnate al Dipartimento dalla legge.

- l'Università, insieme ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, persegue una terza missione consistente nel favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza, al fine di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- in tale prospettiva, l'Università è impegnata a divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l'informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale sostiene l'innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre hanno interesse ad avviare una collaborazione che consenta il coinvolgimento reciproco in iniziative di studio, ricerca e divulgazione che abbia ad oggetto le applicazioni delle tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale; in particolare la collaborazione consentirà di integrare le professionalità delle due parti dell'accordo, in iniziative di studio, ricerca e divulgazione, che possano essere trasferite, ad esempio, in attività formative universitarie e legate alla partecipazione di enti pubblici e privati, nella consapevolezza che ciò contribuisca a definire l'incontro della domanda di "sapere digitale" da parte dei cittadini, con particolare attenzione ai dipendenti pubblici e agli operatori privati, per avviare un circolo virtuoso tra attori del processo di digitalizzazione dell'amministrazione pubblica e degli operatori privati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo Quadro, l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per attività di studio, di ricerca, di formazione e di divulgazione su temi di comune interesse in tema di applicazione delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale, la Protezione dei Dati personali, la Cybersicurezza e il Diritto delle nuove tecnologie.
2. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente a organizzare, anche in streaming, convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, volte all'organizzazione di eventi istituzionali nei temi di comune interesse, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1. Le Parti concordano di collaborare congiuntamente nello studio e nella ricerca del quadro normativo nazionale ed europeo in tema di e-government, di intelligenza artificiale e di Cybersicurezza anche al fine di elaborare o partecipare all'elaborazione di documenti (es. linee guida) che consentano alle amministrazioni pubbliche nazionali di sperimentare soluzioni innovative.
2. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, concordano di collaborare congiuntamente per la realizzazione di attività di divulgazione che incrementino e promuovano l'uso consapevole delle tecnologie digitali coerentemente con la Strategia nazionale delle competenze digitali e del Quadro europeo per le competenze digitali (c.d. alfabetizzazione digitale) prevedendo il coinvolgimento di enti pubblici con cui intrattengono collaborazioni. Saranno inoltre previsti eventi di disseminazione destinati a un pubblico non universitario, con particolare riferimento ai Responsabili per la Transizione Digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d. Lgs. 82/2005). Le modalità di realizzazione e i dettagli operativi saranno oggetto di appositi protocolli attuativi del presente Accordo.

Articolo 3 – Impegni assunti dalle Parti

Per l'esecuzione delle attività descritte le Parti si impegnano a:

- a) collaborare congiuntamente nello studio e nella ricerca del quadro normativo nazionale ed europeo in tema di e-government, di intelligenza artificiale e Cybersicurezza, nonché di Protezione dei dati personali e Diritto delle nuove tecnologie, anche al fine di elaborare o partecipare all'elaborazione di documenti (es. linee guida) che consentano alle amministrazioni pubbliche nazionali di sperimentare soluzioni innovative;
- b) collaborare congiuntamente per la realizzazione di attività di divulgazione che incrementi l'uso consapevole delle tecnologie digitali (c.d. alfabetizzazione digitale), anche destinati a un pubblico non universitario avvalendosi del supporto di enti pubblici e privati esperti del settore.
- c) sviluppare e realizzare, iniziative e attività di studio, analisi e ricerca applicata in materia di cybersecurity, con particolare riguardo alla governance della sicurezza, alla gestione del rischio, alla protezione dei sistemi e delle informazioni e ai profili giuridici connessi.

Articolo 4 - Accordi attuativi

1. Per tutto quanto sopra definito, la collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo Quadro, della normativa vigente e delle discipline regolamentari.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare le attività di studio, ricerca e divulgazione, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativi e gestionali.
3. I singoli Accordi attuativi avranno una durata decorrente dalla data di perfezionamento degli stessi e sino al massimo alla scadenza ultima del presente Accordo quadro di collaborazione;

Articolo 5 – Modalità e luogo della Ricerca

Per lo svolgimento delle attività pertinenti al presente Accordo Quadro, le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della disponibilità.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.

Articolo 7 - Responsabili dell'Accordo

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo la dott.ssa Paola Liberace, Dirigente dell'Area Risorse umane e Academy.
2. L'Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. Antonio Carratta, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

Articolo 8 - Durata

1. Il presente Accordo si intende stipulato con efficacia a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria e avrà durata triennale.
2. La durata del presente Accordo potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto delle Parti, ove ciò sia reso necessario per il completamento delle attività previste.

Articolo 9 – Uso segni distintivi e marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni distintivi medesimi.

Articolo 10 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, attraverso i Responsabili della Ricerca, si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di cinque anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
 - b) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
 - c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e ad attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

- d) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente accordo;
 - e) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
 - f) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
 - (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
 - (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
 - (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
 - (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 11 – Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, debba frequentare le strutture dell'altra parte.
2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Le Parti e per esse i responsabili scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
4. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 12 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale:

[Via Liszt 21 - 00144 Roma](#)

Telefono: [+39 06852641](tel:+3906852641)

Codice fiscale: 97735020584

PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

e-mail: academy@agid.gov.it

Per l'Università:

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Roma Tre

Via Ostiense 161 – 00154 - Roma

Tel. 06 57332504 e-mail: amm.giurisprudenza@uniroma3.it;

PEC: amministrazione@ateneo.uniroma3.it

2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 13 - Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati del personale di entrambe le Parti è effettuato nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali, ai fini della gestione del presente Accordo Quadro e dell'esecuzione delle attività previste.
2. Sulla base delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti agiscono quali titolari autonomi per le attività di rispettiva competenza. Laddove, anche in occasione della stipula degli accordi attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro, si prevedano attività implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, le Parti definiranno e formalizzeranno i propri

ruoli e le conseguenti responsabilità nel trattamento di tali dati, ai sensi della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

3. Le Parti indicano i contatti diretti dei propri responsabili della protezione dei dati:
 - per il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, il responsabile della protezione dei dati dell'Università può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@ateneo.uniroma3.it;
 - per l'Agenzia per l'Italia Digitale, il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.

Articolo 14 – Diritti di proprietà

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo Quadro sono di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e comunque esclusivamente nell'ambito della pubblica amministrazione.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
3. Ciascuna Parte potrà utilizzare i risultati delle attività congiunte per scopi istituzionali, didattici, formativi e di ricerca, con obbligo di riconoscimento del contributo dell'altra Parte.
4. Ogni eventuale utilizzo a fini commerciali, ovvero concessione in licenza, sarà oggetto di apposito accordo scritto tra le Parti.

Articolo 15 - Legge applicabile e Controversie

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. In caso di mancata risoluzione in via bonaria, tutte le controversie insorte saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 16 – Diritto di recesso

1. Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente Accordo, ove sussistano sopravvenute ragioni di interesse pubblico adeguatamente motivate, dandone preavviso scritto all'altra Parte tramite posta elettronica certificata.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, il soggetto che si avvale del diritto di recesso assicura che lo stesso sia esercitato in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.
3. L'esercizio del diritto di recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di accordo già eseguita.

Articolo 17 – Registrazione e spese

1. Il presente Accordo è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
2. Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, e verranno assolte in modo virtuale.

Articolo 18 – Firma digitale

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e s.m.i..

Roma, (data dell'ultima sottoscrizione digitale).

PER L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Antonio Carratta
